Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 4 giugno 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551 236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1469.

Variazioni al decreto istitutivo dell'Istituto professionale femminile di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1545, con il quale è stato istituito l'Istituto professionale femminile di Reggio Emilia;

Ritenuto che occorre adeguare l'organizzazione dello Istituto predetto alle mutate esigenze scolastiche ed economiche locali;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1545, è modificato come segue:

1) Scuola professionale per l'abbigliamento con sezioni per:
- sarta per signora (n. 2 sezioni);
- biancherista per signora (n. 3 sezioni);
- biancherista per uomo (n. 2 sezioni);
- maglierista a mano e a macchina (n. 2 sezioni).

Art. 2.

La tabella organica annessa al predetto decreto Presidenziale, viene sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1545, a favore dell'Istituto professionale femminile di Reggio Emilia viene fissato, in L. 58 110 000.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 156. — RELLEVA

Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Reggio Emilia

Qualifica	Numero dei posti
PERSONALE DI RUOLO	
1 Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2 Cattedre d'insegnamento (ruolo A)	2
3 Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4 Segretario economo	1
5 Applicato	1
PERSONALE INCARICATO	
6 Incarichi di insegnamento (per complessive ore 344)	22
7 Insegnanti tecnici pratici	11
8 Applicati	1
9 Persone di servizio	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

LEGGE 3 aprile 1958, n. 535.

Istituzione delle scuole elementari carcerarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari di cui all'art. 105 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, sono istituiti, in ciascuna provincia, speciali ruoli transitori degli insegnanti nelle scuole elementari, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il numero dei posti di ciascun ruolo provinciale è stabilito in base al numero delle classi funzionanti con propri insegnanti alla data del 1° ottobre 1955.

Art. 2.

La nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante pubblico concorso per esami e titoli, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma magistrale e di titoli specifici, stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia.

Per il rilascio di titoli specifici di cui al comma precedente sono periodicamente banditi e autorizzati corsi di specializzazione dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

I maestri vincitori, di cui al primo comma, vengono nominati nelle scuole carcerarie della provincia con l'obbligo di permanenza nella stessa sede per almeno cinque anni.

Art. 3.

Per gli insegnanti delle scuole elementari carcerarie collocati nel ruolo speciale transitorio si osservano, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale insegnante del ruolo normale, nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza concesso al personale medesimo.

Il trattamento economico è quello previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e successive modificazioni.

Art. 4.

Gli insegnanti iscritti negli speciali ruoli transitori delle scuole elementari carcerarie, dopo i cinque anni di permanenza nella sede, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, possono, su domanda, chiedere il passaggio dal ruolo speciale transitorio delle scuole carcerarie al ruolo normale, per sedi diverse da quelle dei Comuni capoluoghi di provincia.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a stabilire mediante decreto le modalità di passaggio dal ruolo speciale transitorio al ruolo normale.

All'atto dell'assunzione o del passaggio nel ruolo normale il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie è valutato come servizio di insegnante di ruolo normale.

Art. 5.

La durata dell'anno scolastico delle scuole carcerarie, di cui all'art. 1, è di dieci mesi e non è legata al periodo di funzionamento dell'anno scolastico normale.

Le ore di insegnamento sono integrate dall'assistenza scolastica svolta dal personale insegnante nelle sale di studio e nella biblioteca, secondo il disposto degli articoli 136, 139, 140 del decreto 18 giugno 1931, n. 787.

Art. 6.

Nella prima attuazione dell'art. 2, il contingente di posti costituenti lo speciale ruolo transitorio in ogni provincia sarà conferito mediante concorso riservato per esami e titoli agli insegnanti non di ruolo, muniti dei titoli di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge, che alla data del bando abbiano prestato servizio scolastico nelle scuole elementari carcerarie per non meno di quattro anni, con la qualifica non inferiore a buono.

Gli esami si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall'art. 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1950, n. 191.

La nomina avrà decorrenza dal 1° ottobre 1959.

Art. 7.

All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvederà con capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1959-60.

Art. 8.

Il Ministro per la pubblica istruzione, di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, stabilisce le norme esecutive della presente legge.

Ogni disposizione di legge in contrasto con la presente viene abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — GONELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1958, n. 536.

Modificazioni alle circoscrizioni territoriali dei Commissariati per la liquidazione degli Usi civici, con sede in Trieste, Venezia, Milano, Bologna, Roma e Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli Usi civici;

Visto il regio decreto 16 giugno 1927, n. 1255, con il quale furono determinate le circoscrizioni territoriali dei Commissariati per la liquidazione degli Usi civici;

Visto il regio decreto 30 maggio 1929, n. 1019, con il quale le provincie di Pesaro-Urbino, Ancona e Macerata, vennero incluse nella circoscrizione del Commissariato per gli Usi civici, con sede in Bologna;

Visto il regio decreto 13 aprile 1939, n. 677, con il quale la provincia di Frosinone venne inclusa nella circoscrizione del Commissariato degli Usi civici, con sede in Napoli;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1947, n. 1703, con il quale fu determinata la circoscrizione del Commissariato per gli Usi civici, con sede in Venezia;

Visto il decreto del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste n. 215 del 13 luglio 1955, con il quale venne fissata la sede e determinata la circoscrizione del Commissariato per gli Usi civici del Territorio di Trieste;

Ritenuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali dei Commissariati per la liquidazione degli Usi civici, con sede in Trieste, Venezia, Milano, Bologna, Roma e Napoli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Le circoscrizioni territoriali dei Commissariati per la liquidazione degli Usi civici, con sede in Trieste, Venezia, Milano, Bologna, Roma e Napoli sono modificate e stabilite nel modo sottoindicato:

1) il Commissariato con sede in Trieste comprende: le provincie di Belluno, Gorizia, Udine e i comuni di Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Duino-Aurisina, Sgonico e Monrupino;

2) il Commissariato con sede in Venezia comprende: le provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

3) il Commissariato con sede in Milano comprende: le provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese;

4) il Commissariato con sede in Bologna comprende: le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;

5) il Commissariato con sede in Roma comprende: le provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia e Terni;

6) il Commissariato con sede in Napoli comprende: le provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno e Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1958

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1958
Atti del Governo, registro n 112, foglio n 157 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1958, n. 537.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e dei SS. Cipriano e Giustina, in frazione Scanzano del comune di Sante Marie (L'Aquila).

N. 537. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e dei SS. Cipriano e Giustina, in frazione Scanzano del comune di Sante Marie (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1958
Atti del Governo, registro n 112, foglio n 151 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1958, n. 538.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Suore missionarie della Carità (Opera Don Orione), in Tortona (Alessandria).

N. 538. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Suore missionarie della Carità (Opera Don Orione), in Tortona (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1958
Atti del Governo, registro n 112, foglio n 149 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1958, n. 539.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Lucia delle Benedettine adoratrici perpetue del SS.mo Sacramento, in Tarquinia (Viterbo).

N. 539. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Lucia delle Benedettine adoratrici perpetue del SS.mo Sacramento, in Tarquinia (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 150. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1958, n. 540.

Autorizzazione alla Fondazione « Pro Juventute » ad accettare una eredità.

N. 540. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Fondazione « Pro Juventute » viene autorizzata ad accettare, col beneficio dell'inventario, la parte di eredità disposta dalla defunta signora Anna Maria Gaspari vedova Poggi.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1958
Atti del Governo, registro n 112, foglio n 115 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1958, n. 541.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, in Sante Marie (L'Aquila).

N. 541. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, in Sante Marie (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1958
Atti del Governo, registro n 112, foglio n 152 — RELLEVA

ORDINANZA MINISTERIALE 30 maggio 1958.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative al conferimento delle abilitazioni previste dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303;

Vista la propria ordinanza 15 marzo 1958 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1958, n. 74;

Ordina:

1. — Il termine stabilito dal paragrafo 5 dell'ordinanza 15 marzo 1958 per la presentazione ai provveditori agli studi, con le modalità precisate nell'ordinanza stessa, delle domande di ammissione all'ispezione e alla successiva prova relative al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, è prorogato fino al 20 giugno 1958.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella citata ordinanza 15 marzo 1958.

2. — I provveditori agli studi, scaduto il termine di cui al precedente paragrafo, comunicheranno telegraficamente al Ministero - Servizio ruoli speciali transitori, piazza B. Cairoli, 3, il numero complessivo delle nuove domande ricevute, ed ultimatone l'esame, integreranno gli elenchi già compilati e trasmessi al Ministero, in base al disposto del paragrafo 7, secondo comma, della ordinanza 15 marzo 1958, coi nominativi relativi alle nuove istanze presentate. Tali nominativi saranno distinti a seconda della disciplina o del gruppo di discipline per le quali viene richiesta l'abilitazione.

3. — I provveditori agli studi e i capi d'Istituto delle scuole d'istruzione secondaria avranno cura di dare la massima diffusione alla presente ordinanza.

Roma, addì 30 maggio 1958

Il Ministro: MORO

(2846)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 7774 del 24 maggio 1958, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 9, 21, 22, 25 e 29 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Imperia.

(2787)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

Si partecipa che in data 13 marzo 1958, è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Sant'Agata Li Battiati (Catania) in collegamento con l'ufficio telegrafico di Tremestieri Etneo.

(2716)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Pietro Bertozzi, nato a Molazzana (Lucca) il 15 agosto 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, rilasciatogli dalla Università di Pisa il 22 maggio 1949, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1947-48.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(2792)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Orazio Crescenzi, nato a Casalvecchio di Puglia (Foggia) il 6 novembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 25 luglio 1957 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea sostenuti nell'anno accademico 1955-56.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(2791)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 3 giugno 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,70	624,80	624,80	624,81	624,83	624,85	624,80	624,80
$ Can.	647,78	648,50	649,75	649,30	648	647,77	649,50	647,60	647,75	649,70
Fr. Sv. lib.	145,80	145,96	145,81	145,81	145,80	145,81	145,81	145,80	145,81	145,80
Kr. D.	90,26	90,215	90,22	90,23	90,27	90,24	90,235	90,25	90,01	90,27
Kr. N.	87,25	87,225	87,22	87,22	87,20	87,23	87,235	87,25	87,23	87,25
Kr. Sv.	120,70	120,66	120,68	120,65	120,70	120,63	120,651	120,65	120,64	120,70
Fol.	164,75	164,78	164,75	164,76	164,70	164,76	164,76	164,75	164,76	164,75
Fr. B.	12,51	12,55	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,51	12,51	12,515
Fr. Fr.	148,08	148,12	148,13	148,13	148,05	148,02	148,20	148,05	148,01	148,05
Fr. Sv. acc.	142,70	142,68	142,62	142,69	142,60	142,64	142,68	142,70	142,63	142,70
Lst.	1745,75	1745,50	1745 —	1746,670	1745,50	1745,79	1745,50	1745,70	1745,70	1745,25
Dm. occ.	149,15	149,13	149,12	149,14	149,15	149,11	149,15	149,20	149,01	149,10
Scell. Aust.	24,08	24,085	24,08	20,0825	24,10	24,08	24,083	24,07	24,07	24,08

Media dei titoli del 3 giugno 1958

Rendita 3,50 % 1906	62,70
Id. 3,50 % 1902	59,40
Id. 5 % 1935	97,40
Redimibile 3,50 % 1934	84,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	97,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	78,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,875
Id. 5 % 1936	86,350
Id. 5 % (Città di Trieste)	87 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	85,1751
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,350
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	96,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1958

1 Dollaro USA	624,815
1 Dollaro canadese	649,40
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	90,232
1 Corona norvegese	87,227
1 Corona svedese	120,652
1 Fiorino olandese	164,76
1 Franco belga	12,52
100 Franchi francesi	148,165
1 Franco svizzero acc.	142,685
1 Lira sterlina	1745,562
1 Marco germanico	149,145
1 Scellino austriaco	24,084

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi dell'art 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della stessa legge n 156

Ai sensi dell art 5, comma primo della predetta legge n 156, viene, altresì disposta la rettifica di dati catastali errati, secondo quanto indicato nell elenco medesimo

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Data di decorrenza degli interessi	Ammontare indennità Lire	Rettifiche di dati catastali esposti nei decreti Presidenziali di espropriazione (art 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n 156)		
				N	Data	N	Data			Riferimenti	Errata	Corrige
	Opera valorizzazione Sila											
1	GALLUCCIO Francesco fu Nicola	Casabona	7.74 40	1189	24-12 51	299 s o 4	31-12-51	23 4-52	103.470 —			
2	GALLUCCIO Francesco fu Nicola	Castelsilano	611 10 62	872	12 8 51	211 s o 1	14 9-51	15-10 51	7 625.921,55			
3	GALLUCCIO Francesco fu Nicola	Rocca di Neto	59 07 30	875	12- 8 51	211 s o 1	14 9 51	12-10 51	3 200 326,70			
4	PASSALACQUA Enrico Fabio fu Giuseppe	San Giovanni in Fiore	64 64 60	900	30 8-51	211 s o 2	14 9 51	10-10 51	880 350,85			
5	PASSALACQUA Enrico Fabio fu Giuseppe	San Giovanni in Fiore	331 84.47	1242	4 11 51	275 s o 2	29 11-51	15 12-51	6.805.565 —			
6	Eredi VERGA Giacinto, Maria, Vittoria, Ester, Patrizia, Saveria fu Giulio per le rispettive parti	Castelsilano	49.88 80	1019	16 9 51	227 s.o.	3-10 51	22 11 51	1 108 015,85	Fogl 26, part. 57-a, 2° corpo, superficie	Ha. 4.73.91	Ha. 4 58 20 R.D L. 778,94
										Totale superficie	Ha. 50.04.51	Ha. 49.88.80

Roma, addì 17 maggio 1958

Visto, p il Ministro DATO

(2637)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1958, n. 9274, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente

Micastro dott. Armando, vice prefetto.

Componenti

Travaglini dott. Antonio, medico provinciale;

Girardino dott. Ernesto, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Terni;

Madruzza dott. Giuseppe, libero docente specialista in ostetricia e ginecologia;

Rocchetti Margherita, ostetrica condotta.

Segretario

Innocenzi dott. Enrico, consigliere di 2ª classe di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori, presso la Prefettura di Terni, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Terni, addì 22 maggio 1958

Il prefetto: SPECIALE

(2847)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 9272, Div. 3/1 del 30 dicembre 1956, relativo al concorso per titoli ed esami a sei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1956;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a settantanove concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della Provincia;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso a sei posti di veterinario condotto, di cui alle premesse:

N.	Nome		Punti	
1	Conti Giovanni	punti	58,96	su 100
2	Gallanti Giuseppe	»	58 34	»
3	Consonni Angelo	»	57,71	»
4	Sala Angelo	punti	57,44	su 100
5	Tassinari Attilio	»	56,75	»
6	Re Alberto	»	55,47	»
7	Magnani Gerolamo	»	55,15	»
8	Alberti Attilio	»	54,41	»
9	Massironi Giuseppe	»	54,38	»
10	Colombo Sergio	»	53,87	»
11	Calloni Carlo	»	53,61	»
12	Mantica Eligio	»	53,42	»
13	Catania Luigi	»	52,86	»
14	Ardemagni Angelo	»	52,60	»
15	Visini Francesco	»	52,45	»
16	Gervasini Carlo	»	52,40	»
17	Foschi Mauro	»	52,28	»
18	Vitalesta Romualdo	»	52,03	»
19	Morandi Angelo	»	51,90	»
20	Bandirali Mario	»	51,72	»
21	Bugini Luigi	»	51,53	»
22	Favero Antonio	»	51,52	»
23	Tarenzi Luigi	»	51,36	»
24	Cantoni Oreste	»	50 06	»
25	Bosia Ernesto	»	49 66	»
26	Plebani Rocco	»	48 33	»
27	Baima Antonio	»	48 306	»
28	Rodari Modesto	»	48,30	»
29	Berti Angelo	»	48 25	»
30	Firazzi Giovanni	»	48,12	»
31	Colombi Contardo	»	47,95	»
32	Fumagalli Luigi	»	47,46	»
33	Botti Giuseppe	»	47 04	»
34	Verdelli Davide	»	46 88	»
35	Papa Antonio	»	46 81	»
36	Vallis Pietro	»	46,53	»
37	Pellegrini Luciano	»	46 38	»
38	Bonini Pietro	»	46 36	»
39	Recalcati Massimiliano	»	46 35	»
40	Consolini Narduccio	»	46 01	»
41	Longhi Mose	»	45,58	»
42	Godino Benvenuto	»	45,47	»
43	Rasori Livio	»	44,93	»
44	Monti Vittorio	»	44 87	»
45	Paolillo Giuseppe	»	44 76	»
46	Tedeschi Alfredo	»	43,81	»
47	Magni Aldo	»	43,67	»
48	Mazzotti Angelo	»	43,63	»
49	Martinetti Umberto	»	43,59	»
50	Valcarenghi Guido	»	43 36	»
51	Marchi Luciano	»	43,19	»
52	Telesca Giuseppe	»	43,19	»
53	Vismara Enrico	»	43,15	»
54	Perini Giovanni	»	42,97	»
55	Ferroni Otello	»	42,89	»
56	Schivardi Giuseppe	»	42,56	»
57	Marondoli G Angelo	»	42 54	»
58	Frittoli Mario	»	42,22	»
59	Nava Armando	»	42 —	»
60	Gonrad Lorenzo	»	41,81	»
61	Premoli Agostino	»	41,50	»
62	Vergine Mario °	»	41.45	»
63	Mattavelli Francesco	»	41,31	»
64	Grandi Luigi	»	41,13	»
65	Curone Carlo	»	40 99	»
66	Pietto Giorgio	»	40 78	»
67	Cicardi Valentino	»	40 11	»
68	Bergamini Giovanni	»	40 —	»
69	Ferri Egisto	»	39 81	»
70	Chelleri Fabio	»	39,73	»
71	Tapparelli Franco	»	39,50	»
72	Galli Francesco	»	39 —	»
73	Magr. Lorenzo	»	38,006	»
74	Nichetti G Battista	»	38 —	»
75	Bertuzzi Davide	»	37 50	»
76	Michieletti Vittorio	»	37 42	»
77	Toblini Michele	»	37,03	»
78	Pescatori Alfonso	»	36,09	»
79	Sanfelici Mario	»	35 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge

Milano, addì 13 maggio 1958

Il prefetto. LIUTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto n 3542 - Div 3/1 del 13 maggio 1958, con il quale e stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso, per titoli ed esami, a sei posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n 9272 - Div 3/1 del 30 dicembre 1956

Viste le domande dei singoli candidati con l indicazione dell ordine di preferenza delle sedi,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso sopracitato ed assegnati ai Consorzi a fianco di ciascuno indicati

1) Conti dott Giovanni Cons veterinario Brugherio, Agrate Brianza, Cologno Monzese,
2) Gallanti dott Giuseppe Cons veterinario Paderno Dugnano, Cusano Milanino,
3) Consonni dott Angelo Cons veterinario Limbiate, Bovisio, Nova Milanese, Varedo,
4) Sala dott Angelo: Cons veterinario Concorezzo, Arcore, Villasanta,
5) Tassinari dott Attilio Cons veterinario Sedriano, Arluno, Bareggio, Casorezzo, Ossona, Vittuone,
6) Re dott Alberto Cons veterinario Brembio Livraga, Secugnago

I sindaci dei comuni di Brugherio Paderno Dugnano, Limbiate Concorezzo, Sedriano e Brembio nelle loro qualità di presidenti dei rispettivi Consorzi veterinari sono incaricati, per la parte di competenza, dell esecuzione del presente decreto

Il presente decreto sara pubblicato nei modi e sensi di legge

Milano, addi 13 maggio 1958

Il prefetto LIUTI

(2794)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n 58209 e n 58210 entrambi in data 25 novembre 1957 concernenti rispettivamente l approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954 e l assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo,

Considerato che il dott Porrone Domenico, vincitore della condotta di Campolieto, ha dichiarato di rinunciare al posto

Ritenuta, pertanto la necessita di assegnare la predetta condotta ad altro candidato risultato idoneo nel relativo concorso, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265,

Visto l art 56 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il dott Carugno Luigi e assegnato alla condotta di Campolieto

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato

Campobasso, addi 19 maggio 1958

Il prefetto SABINO

(2770)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 76775/3ª San, in data 2 dicembre 1957, con il quale e stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso a posti di medici condotti vacanti al 30 novembre 1953,

Visto il successivo decreto n 374/3ª San, in data 11 gennaio 1958, con il quale il dott Munizza Vincenzo e stato dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Cotronei in sostituzione del dott Polillo Pasquale, rinunziatario,

Considerato che il dott Munizza Vincenzo non ha assunto servizio entro il termine assegnatogli dal Comune e che in conseguenza, e stato dichiarato dimissionario,

Viste le indicazioni delle sedi fatte dai candidati nelle domande di ammissione al concorso e considerato che i dottori Cimino e Migliarese, interpellati in merito alla sede di Cotronei non hanno fatto pervenire alcuna risposta entro il termine loro assegnato,

Considerato che il dott Cosentino Salvatore ha dichiarato di essere disposto ad accettare la nomina a titolare della condotta di cui trattasi

Visto l'art 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

A modifica del proprio decreto n 374 dell 11 gennaio 1958, il dott Cosentino Salvatore e dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Cotronei, in sostituzione del dottor Munizza Vincenzo

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sara affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Cotronei

Catanzaro, addi 9 maggio 1958

Il prefetto NICOSIA

(2764)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.